

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
CARDANO AL CAMPO, ALBIZZATE E DAVERIO
PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno 2023, addì 1 del mese di agosto

TRA

- Il Comune di Cardano al Campo, avente sede in Cardano al Campo, Piazza Mazzini n. 19 (C.F. 00221730120) rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Maurizio Colombo, che agisce in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 20.07.2023, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di Albizzate, avente sede in Albizzate, Piazza IV Novembre n. 2 (C.F. 82006930125), rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Mirko Vittorio Zorzo, che agisce in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 19.06.2023, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di Daverio, avente sede in Daverio, Via Roma n. 45 (C.F. 00260520127), rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Marco Colombo, che agisce in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 28.06.2023 dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 *“Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127”*, prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire *“le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie”*;
- le Amministrazioni Comunali di Cardano al Campo, Albizzate e Daverio intendono avvalersi della facoltà prevista dalla suddetta norma, stipulando apposita convenzione per l'ufficio di segreteria, che consentirebbe a ciascun Ente di avvalersi di un Segretario per un numero di ore adeguato all'impegno lavorativo richiesto per le esigenze ogni Comune partecipante, ottenendo, altresì, un significativo risparmio della relativa spesa.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

Oggetto e finalità

1. I Comuni di Cardano al Campo, Albizzate e Daverio stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato e in forma associata il servizio di segreteria comunale.

Art. 2

Comune capo-convenzione

1. Il Comune di Cardano al Campo assume la veste di Comune capo-convenzione ed in esso è localizzata la sede del Servizio di Segreteria.
2. La titolarità della segreteria convenzionata è definitiva. Essa cessa comunque con l'eventuale scioglimento dell'accordo convenzionale fra i Comuni.

Art. 3

Nomina e revoca del segretario

1. Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune di Cardano al Campo, quale capo- convenzione, sentiti i Sindaci dei comuni di Albizzate e Daverio.
2. Tutte le decisioni inerenti alla posizione giuridica, economica e funzionale del Segretario Comunale, determinata in relazione all'intera sede di segreteria, verranno prese con atto formale del Sindaco del Comune capo-convenzione, sentiti i Sindaci dei comuni di Albizzate e Daverio.
3. È fatta salva la possibilità di ogni singolo Sindaco di conferire al Segretario Comunale funzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, che siano previste dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Art. 4

Articolazione della prestazione lavorativa del segretario comunale

1. Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale, articolate in cinque giorni settimanali, sono suddivise in modo da assicurare la presenza del Segretario medesimo in ciascun Ente per un numero di ore lavorative correlate alla struttura organizzativa di ciascun Comune convenzionato, in rapporto anche alla miglior funzionalità del servizio, per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi prefissati dell'Ente stesso.
2. In via di massima, le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono così ripartite:
 - **60%** presso il Comune di Cardano al Campo;
 - **26%** presso il Comune di Albizzate;
 - **14%** presso il Comune di Daverio.
3. I Sindaci dei Comuni associati, tenuto conto delle necessità dei singoli enti e di quanto previsto dal capoverso precedente, determineranno il calendario di massima dei giorni di permanenza ordinaria del segretario presso le rispettive segreterie, che potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.
4. Per esigenze di carattere straordinario, tale calendario verrà concordato direttamente dal segretario con i singoli sindaci, tenuto conto delle necessità e priorità degli enti associati.

Art. 5

Classe della convenzione di segreteria

1. La presente convenzione è classificata nella classe II a norma delle disposizioni in materia di classificazione dei Comuni per l'assegnazione del Segretario Comunale, di cui alle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 749 del 23 giugno 1972 e dell'art. 2, comma 1 del Decreto 21 ottobre 2020 del Ministero

dell'Interno, in quanto la popolazione complessiva alla data del 31.12.2022 ammonta a n. 23.045 abitanti, di cui n. 14.825 per il Comune di Cardano al Campo, n. 5.141 per il Comune di Albizzate e n. 3.079 per il Comune di Daverio.

Art. 6

Trattamento economico del segretario comunale

1. Oltre al trattamento economico in godimento, spetta al Segretario Comunale, a norma dell'art. 45 del C.C.N.L. 1998/2001 Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto in data 16 maggio 2001 e dell'art. 105 del C.C.N.L. Segretari Comunali e Provinciali 2016/2018, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, la retribuzione mensile aggiuntiva per sedi convenzionate, pari al 25% del trattamento economico fondamentale, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
2. Spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, sostenute per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati, da corrispondere come indennità chilometrica, pari ad 1/5 del costo della benzina verde, così rilevato dal competente Ministero.
3. L'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione, prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL 16.05.2001, come richiamato dall'art. 107, comma 4, del CCNL del 17/10/2020, è corrisposta qualora ricorrano le condizioni ed i requisiti previsti dal CCNL integrativo del 22.12.2003; le relative funzioni devono essere effettivamente svolte a seguito di incarico formalmente conferito.
4. Il trattamento economico del Segretario Comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dal predetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 7

Forme di consultazione

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi fra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.
2. Il Comune capo-convenzione si impegna a garantire agli altri Enti in convenzione tutte le informazioni necessarie al controllo del servizio.

Art. 8

Durata e cause di scioglimento

1. La presente convenzione è a tempo determinato, con decorrenza dall'08.08.2023, data di presa servizio presso la sede convenzionata del Segretario Comunale, e fino al **30.09.2024**, eventualmente rinnovabile.
2. Essa ha comunque carattere temporaneo e potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:
 - scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali;
 - recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno trenta giorni;
 - recesso unilaterale di uno dei Sindaci neoeletti manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione, ai sensi del DPR n. 465/97;
 - trasferimento del Segretario Comunale ad altra sede.
3. Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali, il Segretario Comunale conserva la titolarità

del Comune capo – convenzione, salvo diverso accordo tra i comuni e previo consenso del Segretario Comunale. Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione alla Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario Comunale.

Art. 9

Rapporti economici

1. I rapporti finanziari fra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.
2. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale è ripartita in proporzione alle quote percentuali definite al precedente art. 4. Parimenti è a carico di ciascun Comune, nello stesso rapporto, ogni altro onere economico previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro dei Segretari Comunali.
3. L'onere per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario per recarsi da un Comune ad un altro, nell'ambito dei Comuni convenzionati, è ripartito in parti uguali per gli Enti interessati al trasferimento.
4. Il Comune di Cardano al Campo, capo-convenzione, eroga per intero le competenze economiche spettanti al Segretario, mentre i Comuni di Albizzate e Daverio provvedono a versare la parte di spesa a proprio carico, secondo la quota proporzionale di riparto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di specifico prospetto per il recupero degli oneri economici, che è redatto dal Comune capo-convenzione con cadenza trimestrale.
5. Le spese per missioni e per trasferte svolte dal Segretario Comunale sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.
6. Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Art. 10

Ferie, congedi, aspettative, assenze

1. Le assenze per ferie, malattia, congedi, aspettative e altre cause varie dal CCNL e dalla legge, sono comunicate dal Segretario Comunale al Comune capo-convenzione, il quale provvede a darne comunicazione agli altri Comuni convenzionati.
2. In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Art. 11

Modifiche e rinvii

1. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.
2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Art. 12

Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti

in materia di imposta di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Cardano al Campo

Il Sindaco del Comune di Albizzate

Il Sindaco del Comune di Daverio

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate